

# Ravvedimento anche nel penale

*La regolarizzazione delle dichiarazioni fiscali infedeli o omesse comporterà anche la non punibilità dei relativi reati. A condizione che sia spontanea*

Il ravvedimento operoso acquista efficacia penale: la regolarizzazione amministrativa delle violazioni di dichiarazione infedele od omessa comporterà la non punibilità dei reati. Ai soli fini penali, inoltre, l'omissione della dichiarazione potrà essere sanata entro il termine di presentazione di quella successiva. Questo, però, a condizione che la regolarizzazione sia spontanea. Lo prevede la bozza del dlgs di riforma del sistema penale tributario.

Rosati a pag. 28

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Lo schema di decreto in materia di sanzioni tributarie

## Ravvedimento, efficacia penale Dichiarazione omessa sanabile entro quella successiva

DI ROBERTO ROSATI

Il ravvedimento operoso acquista efficacia penale: la regolarizzazione amministrativa delle violazioni di dichiarazione infedele o omessa comporterà la non punibilità dei reati. Ai soli fini penali, inoltre, l'omissione della dichiarazione potrà essere sanata entro il termine di presentazione di quella successiva. Questo, però, a condizione che la regolarizzazione sia spontanea. Sono alcune delle novità contenute nella bozza del dlgs di riforma del sistema penale tributario che andrà venerdì in consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Se il testo sarà confermato, ci sarà anche lo sdoppiamento del reato di compensazione indebita, sanzionato diversamente a seconda che il credito sia non spettante oppure inesistente. Praticamente certa, come anticipato ieri, l'elevazione a 150.000 euro della soglia per la rilevanza penale delle violazioni di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute.

**Omessi versamenti e compensazioni indebite.** Cominciamo dalle modifiche agli articoli 10-bis e 10-ter del dlgs n. 74/2000: il mancato pagamento dell'Iva e delle ritenute d'imposta dovute in base alla dichiarazioni annuali costituirà reato solo se

i rispettivi importi superano 150.000 euro nel periodo d'imposta (anziché 50.000 euro). Invariata invece la soglia (50.000 euro) per la configurazione del reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater. Anche qui però potrebbero esserci novità: se vengono utilizzati crediti non spettanti, resta ferma la reclusione da sei mesi a due anni, mentre se si tratta di crediti inesistenti la pena detentiva sarebbe da un anno e mezzo a sei anni.

Si prevede poi la non punibilità di tutti i reati in esame (10-bis, 10-ter e 10-quater) se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, vengono estinti mediante integrale pagamento, anche a seguito delle procedure deflative contemplate dalle leggi tributarie, compreso il ravvedimento operoso. La tacitazione della pretesa erariale, quindi, da circostanza attenuante diventerebbe esimente.

**Dichiarazione infedele o omessa.** Per il reato di infedele dichiarazione previsto dall'art. 4, le soglie da superare (congiuntamente) aumentano da 50.000 a 150.000 euro per quanto riguarda l'imposta evasa, e da 2 a 3 milioni per l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione.

Elevato inoltre da 50.000 a 150.000 il limite d'imposta evasa oltre il quale la dichiarazione omessa costituisce reato ai sensi dell'art. 5.

Anche per questi reati viene introdotta la causa di non punibilità collegata alla soddisfazione degli interessi erariali a seguito di ravvedimento operoso, purché però la regolarizzazione sia effettuata prima che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Diversamente che sul piano amministrativo, dunque, il ravvedimento operoso determinerà la non punibilità solo se la regolarizzazione è effettuata anteriormente al verificarsi delle predette cause ostative.

Per quanto riguarda il reato di omessa dichiarazione (art. 5), inoltre, il ravvedimento penale sarà efficace se la dichiarazione viene presentata



entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, dunque anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza stabilito per la regolarizzazione amministrativa. In relazione a questa ipotesi, tuttavia, si deve rilevare che la dichiarazione presentata dopo il predetto termine si considera omessa e il trasgressore non ha diritto ad alcuna riduzione della sanzione amministrativa, per cui non è chiaro in quale misura dovrebbe pagare la sanzione per fruire della non punibilità penale.

#### **Circostanze attenuanti.**

Al di fuori delle nuove ipotesi di non punibilità previste per i suddetti reati, nonché di quella introdotta per l'accesso al regime di adempimento degli oneri documentali in relazione ai rapporti fra imprese collegate, vengono rimodulate le previsioni circostanziali riguardanti tutti i reati contemplati dal dlgs n. 74/2000. In particolare viene prevista:

- la riduzione delle pene fino alla metà, nonché l'inapplicabilità delle pene accessorie, nel caso di estinzione integrale della pretesa tributaria prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (attualmente la riduzione si ferma a un terzo);

- l'aumento delle pene per i delitti di cui al titolo II, se il reato è commesso da correo nell'esercizio di attività di intermediazione fiscale.

—© Riproduzione riservata —■

## Alcune novità della riforma

Il ravvedimento operoso prima del dibattimento comporta la non punibilità dei reati di infedele ed omessa dichiarazione, nonché di quelli di omesso versamento e compensazione indebita

Punita più severamente la compensazione di crediti inesistenti rispetto a quelli non spettanti

Triplicato l'importo oltre il quale l'omesso versamento dell'Iva e delle ritenute costituiscono reato

Elevate le soglie di evasione per i reati di dichiarazione infedele e omessa

L'estinzione della pretesa tributaria permette di ridurre le pene fino alla metà

Per alcuni reati, le pene sono aumentate per gli intermediari fiscali corresponsabili